



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 3/2017

Udienza P.U. 8 febbraio 2016

N. SEZ. 362/17

Presidente: Fumo

Relatore: De Marzo

Ricorrente: Santoro

N. R.G. 36386/2016

P.M.: dott. Lori

Questione esaminata: Se, in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione pre - fallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento vada qualificata, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, come elemento costitutivo del reato o come condizione obiettiva di punibilità

Soluzione adottata: La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità. Ciò, peraltro, comporta la conseguenza che il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 158 c.p., dalla data della predetta sentenza e che la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo nel quale si verifica tale condizione.

Riferimenti normativi:

Art. 216 l. fall.; art. 40, 43, 44 cod. pen.

Precedenti giurisprudenziali:

Visto del Presidente Titolare

Depositata in Cancelleria

Roma, il 14 FEB. 2017

Il Presidente



Il Prolongatore Giudiziaro
Tiziana PASQUAZI